Giugno2024
Numero 19

B G A

BENE GERENDO AGIMUS

Bollettino d'informazione del Corpo di Commissariato dell'Esercito Italiano

ESERCITO

BENE GERENDO AGIMUS

"COMPETITION FOR MILITARY ACADEMIES. A SANREMO IN GARA UFFICIALI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO: OTTIMI I RISULTATI DEGLI ITALIANI".

Si è svolta nella città costiera di Sanremo, dal 18 al 22 marzo 2024, la ventiduesima edizione della "*Competition for Military Academies*", evento di particolare rilevanza internazionale nel mondo accademico e militare, organizzato dall' "*International Institute of Humanitarian Law - IIHL*".
È stata la prestigiosa dimora di Villa Ormond ad ospitare la kermesse di quest'anno, che ha portato a Sanremo oltre cento cadetti ed Ufficiali provenienti dalle Forze Armate di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Giappone, Norvegia, Thailandia, Taiwan, Paesi Bassi, Colombia, Germania, Mo-



SOMMARIO

"Competition for Military Academies". A Sanremo in gara Ufficiali provenienti da tutto il mondo: ottimi i risultati degli italiani.....1

Croce di Bronzo Al Merito Per Il Corpo Di Commissariato: Un Pregevole Riconoscimento In Occasione Del 163° Anniversario Della Costituzione Dell'esercito Italiano.....4

La forza del Soldo.....6

L'accesso civico semplice e generalizzato. Applicazione degli istituti agli atti delle procedure di affidamento/esecuzione disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023 ("codice dei contratti pubblici").....7

Cambio del Comandante Commissariato dell'Esercito.....13

BILANDIFE e "Nato benefits": riallineamento procedure di gestione e prospettive future.....18

Il ruolo del Financial Controller all'interno del Multinational CIMIC Group Headquarte.....20

Conoscere se stessi, attraverso la lettura, per trovare una nuova spiritualità.....22

zambico, Georgia, Finlandia, Francia, Germania e Turchia, tutti impegnati a promuovere la cooperazione internazionale.

I 32 *team* partecipanti, composti ognuno da cadetti di nazionalità diversa, hanno affrontato sfide stimolanti, testando le proprie competenze giuridiche, la capacità di pensiero critico e l'abilità nel lavorare in gruppo. Quest'ultime sono state messe in pratica durante le sessioni simulate di *Joint Operation Centre (JOC)*, nelle quali sono state affrontate complesse situazioni geopolitiche e sociali, correlate alla condotta delle operazioni militari e alla luce dei vincoli dettati dal Diritto Internazionale Umanitario.

La competizione non si è limitata agli aspetti puramente accademici, ma ha anche offerto momenti di scambio interculturale e di socializzazione, come in occasione della "*Cultural Evening*": un'opportunità in cui i partecipanti hanno presentato il proprio Paese, la propria città, le proprie tradizioni, condividendo i piatti della tradizione, usanze e musiche.

La *Competition* si è conclusa venerdì 22 marzo con una cerimonia di chiusura in cui sono stati decretati i vincitori di questa edizione ed a cui ha preso parte il Generale di Corpo d'Armata Carlo La Manna, Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito.

I due *team* tricolori, composti ciascuno da un Comandante di Sezione e tre Ufficiali frequentatori del 201° corso "Esempio" del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino, distintisi per partecipazione e impegno profuso, hanno vinto il premio "*Spirit of Sanremo*", un risultato mai precedentemente raggiunto da una squadra italiana nella storia della competizione.

A questo successo, è stata significativa la rappresentanza di Ufficiali del Corpo di Commissariato dell'Esercito Italiano, con i *team leader* Magg. Giuseppe Baccassino e Cap. Daniele La Ferrara (Comandanti rispettivamente le Sezioni di Commissariato del 201° corso "Esempio" e del 203° corso "Lealtà")" che hanno rispettivamente coordinato i Tenenti Alessia Piccirillo, Damiano Schiavone e Riccardo Seidita (Ufficiali frequentatori dell'ultimo anno di formazione presso la Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino) ed il Sottotenente Claudia Gianfagna (proveniente dall'Accademia Militare di Modena).

I quattro Ufficiali frequentatori si sono distinti classificandosi con un primo e con due terzi posti. Il risultato complessivo è stato nettamente superiore a quanto ottenuto nelle precedenti edizioni della Competizione.

L'ambiente stimolante e spettacolare, che ha aperto una finestra sul mondo, ha permesso ai giovani cadetti ed Ufficiali di misurarsi a livello internazionale, per affrontare sempre meglio le sfide della loro futura carriera militare.










Bronze Medal
Mauzac 5


ITALY – Scuola di Applicazione

CROCE DI BRONZO AL MERITO PER IL CORPO DI COMMISSARIATO: UN PREGEVOLE RICONOSCIMENTO IN OCCASIONE DEL 163° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO.

A cura della Redazione*

Destinatario dell'onorificenza è il Col. Luca BARTOLINI Capo Ufficio Giuridico Legale e Contenzioso presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, quale riconoscimento dell'encomiabile operato posto in essere in occasione della recente pandemia, sia dell'impegno profuso nelle missioni internazionali in cui è proiettato all'estero.

Venerdì 3 maggio 2024, è stato celebrato il 163° Anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano.

Tale solenne ricorrenza si è svolta presso l'Ippodromo Militare "Gen. C.A. Pietro Giannatasio" in Roma alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, e del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Carmine MASIELLO.

Durante la cerimonia sono stati consegnati da parte del Capo dell'Esecutivo riconoscimenti in favore del personale militare che si è contraddistinto per lodevoli meriti nell'adempimento dei doveri istituzionali.

Tra le onorificenze, citiamo il Col. com. s.SM Luca





BARTOLINI, attualmente Capo Ufficio Giuridico Legale e Contenzioso presso il I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito e già Capo del Servizio Giuridico Legale e Contenzioso presso la Struttura Commissariale per l'emergenza da *covid-19*.

In particolare, il citato Ufficiale è stato decorato con la Croce di Bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione "*Capo di Gabinetto e Capo del Servizio Giuridico Legale e Contenzioso nell'ambito dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale, si adoperava, con straordinaria professionalità e indiscussa competenza, nella gestione delle complesse procedure di materia giuridico legale, per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Il suo eccezionale acume e la straordinaria capacità di analisi, gli hanno consentito di porre in essere, tutte le azioni necessarie al fine di garantire il raggiungi-*

mento degli obiettivi dettati dall'Autorità di governo. Indispensabile raccordo tra l'Unità e l'Avvocatura dello Stato, nonché con i principali Ministeri, ha facilitato la risoluzione di articolate problematiche in un'organizzazione interministeriale particolarmente complessa. Magnifica figura di Ufficiale dirigente, con il suo eccezionale operato conferiva eminente lustro alla Forza Armata nel contesto governativo. Territorio nazionale, ottobre 2021 – settembre 2022".



Il conferimento di tale onorificenza costituisce elemento di pregio non solo per il singolo insignito, ma anche per l'intero Corpo di Commissariato. Con tale decorazione, è stato riconosciuto l'efficiente *output* operativo assicurato dal Corpo di Commissariato, quale componente ineludibile e di elevata competenza tecnica e parte integrante di ogni struttura di Comando.



Il servizio di consulenza legale e contenzioso, frutto di un'eterogenea formazione di base, di una costante opera di aggiornamento professionale e continua specializzazione nelle varie branche del diritto da parte degli Ufficiali appartenenti al Corpo, negli ultimi anni ha raggiunto elevatissimi risultati, in una cornice normativa progressivamente sempre più complessa che lo ha oggettivamente messo al centro del processo decisionale.

Il riconoscimento tributato al Col. Luca BARTOLINI deve costituire esempio e sprone per i più giovani Ufficiali del Corpo. Ad maiora Commissari dell'Esercito Italiano!

LA FORZA DEL SOLDO.

A cura del Col. Franco DI SANTO*

In età repubblicana il servizio militare garantiva soprattutto uno stipendio di base, una sorta di rimborso spese introdotto nel 406 a.C. come "stipendium". Ciò assicurava un indennizzo a chi era costretto a lasciare il proprio lavoro per andare in guerra. Poi, con la riforma di Mario (107-86 a.C.) e la trasformazione dell'esercito in un corpo di professionisti, lo stipendio divenne essenziale per l'arruolamento e il mantenimento dei soldati.



Con le riforme militari di Caio Mario del II secolo a.C. l'esercito romano assunse la forma di esercito professionale fondata sulla legione, componente fondamentale della forza militare di Roma.
Oltre alla ferrea disciplina e al duro addestramento, la forza delle legioni era basata anche sulla regolare paga assicurata al legionario.
Il soldo (Stipendium) del legionario romano non fu mai ingente. Questo poi restò invariato dalla fine della seconda guerra punica a Giulio Cesare, poi da Giulio Cesare a Domiziano e infine da Domiziano a Settimio Severo.
Dal soldo occorreva inoltre sottrarre le spese per il vitto e il contributo obbligatorio alla cassa dell'unità di appartenenza: tale risparmio poteva essere riscosso solo al momento del congedo (in caso di sopravvivenza, altrimenti sarebbe stato utilizzato per le spese funerarie).
Per quanto riguarda l'importo, questo era estremamente differenziato: un prefetto di legione percepiva quattro volte la paga di un centurione, il quale riceveva a sua volta sedici volte la paga di un legionario.



Tra la truppa, il soldo variava ancora tra legionari, ausiliari e marinai, mentre i pretoriani godevano di un trattamento di favore evidentemente legato all'assoluta fedeltà che dovevano garantire all'imperatore.
Al soldo si aggiungevano le elargizioni (Donativa) fatte dall'imperatore a favore dei legionari nelle occasioni più diverse (ascesa al trono, vittoria in battaglia ecc.). Tali donazioni rafforzavano il legame tra l'imperatore e il proprio esercito evitando sollevazioni e rivolte causate dal malcontento dei legionari.

* Ufficiale del Corpo di Commissariato.

L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO. APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO/ESECUZIONE DISCIPLINATE DAL D.LGS. N. 36/2023 ("CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI").

a cura Col. com. Guglielmo DI FRANCO*

L'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato si collocano tra le norme a garanzia del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. L'accesso documentale si pone come strumento partecipativo al procedimento amministrativo – prima ancora che difensivo, da parte dei soggetti privati portatori di interessi qualificati.

L'accesso civico "semplice" è stato introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, dal d. lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione della c.d. legge "Severino" (l. n. 190/2012). L'art. 5 comma 1 del citato decreto riconosce, a chiunque, il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni "*nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*".

A differenza di quanto accade per l'accesso documentale, per l'esercizio di questo diritto si prescinde dalla sussistenza di un effettivo interesse del richiedente alla conoscenza dell'atto: in tal caso l'istanza non necessita di alcuna motivazione (a differenza di quanto accade per l'accesso documentale, ove occorre la presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente alla ostensione del documento) e completamente gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali). Il diritto di accesso civico "semplice" si esercita, in concreto, attraverso la presentazione di una specifica istanza, da inoltrare al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con la quale vengono richiesti esclusivamente quei documenti, dati o informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti



web istituzionali e che, di fatto, non hanno pubblicato. I documenti per i quali è prevista la pubblicazione (e per i quali è possibile esercitare l'accesso civico "semplice") sono tassativamente indicati negli artt. da 12 a 42 del d. lgs. n. 33/2013 e sono raggruppati, per semplicità di trattazione, in 5 aree di interesse pubblico:

- atti di carattere normativo ed amministrativo generale;
- dati relativi al personale e all'organizzazione dell'attività amministrativa;
- informazioni afferenti alla gestione finanziaria e all'uso delle risorse pubbliche;
- documenti riguardanti i servizi erogati;
- atti riguardanti il funzionamento dei c.d. "settori speciali".

L'istituto dell'accesso civico *generalizzato*" (Freedom of information Act o F.O.I.A.), disciplinato dall'art. 2 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, è stato introdotto dall'art. 6 del d. lgs. n.

97/2016, che ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (d. lgs. n. 33/2013 e l. n. 190/2012), ai sensi di quanto sancito dalla l. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Tale disposizione riconosce a "*chiunque ……il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*".

A decorrere dal 26 dicembre 2016 chiunque può esercitare questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati dall'art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013. La previsione di tale facoltà, riconosciuta quale diritto fondamentale ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), mira a rafforzare il carattere democratico dell'ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013).

L'accesso in questione differisce, in maniera sostanziale, da quello documentale (o procedimentale, di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990), dal momento che esso mira a tutelare il "*bene della conoscenza*" in maniera autonoma, indipendentemente dalla eventuale titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto al documento a cui si chiede di accedere. Inoltre, a differenza di quest'ultimo, non ha ad oggetto soltanto "documenti", ma può essere fatto valere anche nei confronti dei "dati" in possesso delle pubbliche amministrazioni. Si distingue, inoltre, dall'accesso civico "semplice" in quanto non riguarda documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria" (ex art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013), ma dati e documenti ulteriori rispetto ai primi, di cui è ammessa la conoscenza entro i limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall'art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013.



Ne consegue che il F.O.I.A., da un punto di vista soggettivo, non è sottoposto ad alcuna limitazione in merito alla legittimazione attiva del richiedente (come peraltro stabilito dall'art. 5 comma 3 del citato decreto trasparenza), mentre sotto il profilo oggettivo presenta una chiara portata omnicomprensiva, dal momento che si estende a tutte le informazioni suscettibili di conoscenza, con le sole limitazioni tassativamente imposte dai primi tre commi del richiamato art. 5-bis.

L'esercizio del diritto di accesso civico "generalizzato" poggia sull'osservanza di alcuni principi di carattere generale che, oltre a mettere in rilievo la portata assolutamente innovativa di tale istituto, rappresentano un fondamentale punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni che sono chiamate a dare riscontro alle richieste di conoscenza dei soggetti interessati.

Il primo principio è quello della "*tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo*", che impone alla pubblica amministrazione, in caso di eventuale dubbio circa l'applicabilità di un'eccezione, di dare priorità all'esigenza rappresentata dall'istante, avendo cura di far confluire nell'ambito dell'accesso civico "generalizzato" tutte quelle richieste di accesso che non fanno esplicito rife-

rimento ad un diverso titolo giuridico (ad. es. procedimentale, elettorale, ambientale, etc.).

Il secondo principio è quello relativo alla "*limitazione della regolamentazione interna*", in base al quale è consentito alle pubbliche amministrazioni di disciplinare, con un proprio regolamento interno, solo i profili procedurali ed organizzativi delle richieste di accesso civico "generalizzato", restando i profili c.d. "esterni" (come quello concernente la disciplina dei limiti e delle eccezioni) di competenza legislativa ordinaria, stante la riserva di legge in materia recata dall'art. 10 comma 2 della CEDU. In sostanza, a differenza di quanto stabilito dall'art. 24 comma 6 della l. n. 241/1990 in materia di accesso documentale, non può essere conferito ad un atto normativo di rango secondario (regolamento) il compito di individuare le categorie di atti sottratti all'accesso civico "generalizzato". Ne scaturisce che la pubblica amministrazione, destinataria di una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, dovrà fare esclusivo riferimento alle limitazioni previste dal successivo art. 5-bis, che saranno poi concretamente applicate tenendo conto delle indicazioni operative (soggette ad aggiornamento periodico) emanate, in materia, dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

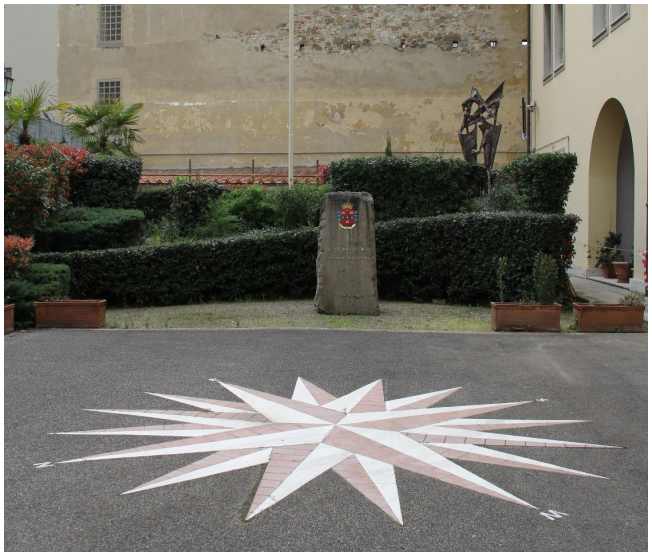

Il terzo principio è quello del "*minor aggravio possibile nell'esercizio del diritto*". Le pubbliche amministrazioni, in assenza di una norma che preveda l'esecuzione di particolari formalità o di specifici oneri procedurali, non possono pretendere lo svolgimento di simili adempimenti quale condizione ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di accesso civico "generalizzato". Ciò si tradurrebbe, difatti, in una sostanziale violazione delle finalità recate dalla normativa di riferimento, che non subordina la presentazione di tali istanze all'osservanza di particolari cautele formali e/o procedurali.

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, preme sottolineare che dal 1° gennaio 2024 la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) assicura la trasparenza dei contratti pubblici attraverso la pubblicazione dei dati indicati dall'art. 28 comma 3 del d. lgs. n. 36/2023, che risultavano peraltro già oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 della l. n. 190/2012 (disposizione ora abrogata). Nello specifico l'ANAC, con delibera n. 264 del 20 giugno 2023 (modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023), ha adottato il provvedimento previsto dall'art. 28 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, individuando i dati e le informazioni relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013. Tale provvedimento, nel precisare che ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), impone precisi adempimenti a carico delle Stazioni Appaltanti/Enti Concedenti, prevedendo che gli stessi provvedano a:

- inserire sul sito istituzionale, nella Sezione

"*Amministrazione trasparente*", un collegamento ipertestuale che rinvii ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, in modo da assicurare un accesso immediato e diretto ai dati della procedura negoziale, dall'avvio all'esecuzione;

- pubblicare, nella medesima Sezione, gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono comunque oggetto di pubblicazione obbligatoria (analiticamente individuati dall'Allegato 1 al citato provvedimento dell'ANAC).

In caso di mancata pubblicazione (nella BDNCP o in "*Amministrazione trasparente*") sarà applicata la disciplina sull'accesso civico semplice (di cui all'art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 33/2013). In particolare, ove risulti omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso verrà indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) della Stazione Appaltante/Ente Concedente, al fine di verificare se la mancanza sia da attribuire ai soggetti tenuti alla elaborazione o trasmissione dei dati. Nel caso in cui risulti che la Stazione Appaltante/Ente Concedente abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP, la richiesta di accesso sarà quindi inoltrata al RPCT di ANAC, quale amministratore titolare della BDNCP.

Per quanto concerne l'esigenza di contemperamento tra l'accesso agli atti e le esigenze di riservatezza il legislatore ha disciplinato, con gli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici, le modalità di esercizio del diritto, introducendo importanti novità in materia. E' previsto, innanzitutto, che le Stazioni Appaltanti/Enti Concedenti assicurino l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*. In sostanza, l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (di cui all'art. 25 del Codice dei contratti pubblici) rende possibile l'interazione con le banche dati esistenti e consente, di riflesso, un continuo aggiornamento delle stesse con i nuovi dati prodotti dalle singole procedure ad evidenza pubblica, comportando una significativa riduzione dei tempi e dei costi concernenti la gestione e la tenuta delle informazioni da parte delle amministrazioni.

E' importante tenere presente che, fatta salva la disciplina prevista dal d. lgs. n. 36/2023 per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, i casi di differimento dell'accesso sono tassativamente indicati dall'art. 35, commi 2 e 3, del citato decreto, mentre le ipotesi di esclusione (facoltativa o obbligatoria) risultano individuate, in maniera analitica, dal successivo comma 4.

Sono da segnalare, al riguardo, anche le rilevanti modifiche che sono state introdotte per ampliare la tutela conoscitiva dei partecipanti alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Nello specifico, l'art. 36 del d. lgs. n. 36/2023, nel definire le norme procedimentali e processuali in tema di accesso, riconosce ai candidati ed offerenti non esclusi dalla procedura di gara la possibilità (senza obbligo di presentare alcuna istanza) di conoscere l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata e in maniera contestuale alla comunicazione

digitale di aggiudicazione della Stazione Appaltante/Ente Concedente. La previsione introdotta dal legislatore è chiaramente orientata ad ottenere una contrazione dei tempi di affidamento/esecuzione dei contratti pubblici, attraverso l'impiego di strumenti utili a prevenire/limitare l'eventuale contenzioso. Al riguardo, il fatto di poter avere piena conoscenza degli atti di gara e dell'offerta selezionata all'esito dell'aggiudicazione ha lo scopo di evitare la produzione di istanze di accesso finalizzate all'acquisizione di tali dati/informazioni e consentire nel contempo, a tutti i partecipanti alla procedura di selezione, di poter conoscere e valutare con immediatezza la scelta compiuta dall'amministrazione, con la conseguente possibilità di orientarsi sulla opportunità (o meno) di ricorrere alla tutela in sede giurisdizionale.

Come rilevato dal Consiglio di Stato nella apposita Relazione agli articoli e agli allegati del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'offerta selezionata all'esito di una procedura di gara diventa un'informazione di "*interesse pubblico*", che deve essere conosciuta non solo dalla collettività ma anche da coloro che prendono parte all'iter di selezione, nell'ottica di assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche e nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

Peraltro lo stesso art. 36 del d.lgs. n.36/2023, al fine di ridurre i tempi dell'eventuale contenzioso che può venirsi a generare a seguito della presentazione di reciproche istanze di accesso tra i partecipanti alla gara, ha accresciuto ulteriormente i confini dell'esercizio di tale diritto, prevedendo (al comma 2) che gli operatori classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria possano visionare, sempre mediante l'apposita piattaforma digitale, non solo l'offerta e gli altri atti dell'aggiudicatario, ma anche le offerte e gli atti da loro stessi presentati. Ovviamente la scelta operata dal legislatore, relativa al fatto di



circoscrivere l'ambito di conoscibilità di tali documenti al solo aggiudicatario e ai quattro operatori economici successivi al primo, trova la sua evidente motivazione nella necessità di non ledere la legittima aspettativa di questi ultimi, individuabile nell'esigenza di evitare la diffusione delle relative offerte senza che ci sia un motivato interesse a conoscerle. Sotto tale profilo, la citata previsione normativa è diretta a prevenire partecipazioni a procedure di gara a mero titolo esplorativo, che condurrebbero ad un inevitabile appesantimento nella gestione delle procedure di accesso e ad un prevedibile contenzioso amministrativo.

Particolare attenzione viene, infine, riservata alla questione relativa alla diffusione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati relativi alle offerte e ai progetti presentati dagli operatori partecipanti ad una procedura ad evidenza pubblica.

È ragionevole ritenere, per tali fattispecie, l'ine-

vitabile insorgenza di conflitti tra l'esigenza di trasparenza perseguita dalla pubblica amministrazione (attraverso l'ostensione dei progetti presentati in sede di gara) e l'opposto interesse dei partecipanti alla salvaguardia del *know-how* industriale, ossia del complesso di informazioni strategiche afferenti alla loro attività imprenditoriale.

Ferma restando la piena operatività della disciplina che, in piena armonia con le disposizioni recate dal previgente Codice dei contratti pubblici, consente l'accesso allorché esso risulti strumentale allo svolgimento della propria difesa in giudizio (c.d. "*accesso difensivo*"), l'art. 36 del nuovo Codice ha previsto che le Stazioni Appaltanti/Enti Concedenti, al momento della pubblicazione dell'offerta dell'aggiudicataria, diano anche comunicazione di eventuali richieste di oscuramento delle offerte (presentate dai primi cinque operatori in graduatoria) e delle decisioni assunte riguardo alle stesse.

Tale previsione, volta a consentire una significativa velocizzazione delle procedure di gara, opera sia a livello procedurale che processuale.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'amministrazione aggiudicatrice, già nella fase di valutazione delle offerte, ha la possibilità di considerare la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali; ed è proprio in tale sede che l'amministrazione dovrà stabilire se l'offerta, nell'ipotesi in cui la stessa venisse selezionata, sia suscettibile di essere resa visibile a tutti i partecipanti nella sua interezza o se, al contrario, sia necessario procedere all'oscuramento delle parti ritenute "*segrete*".



In merito ai profili processuali è interessante evidenziare che, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del d. lgs. n. 36/2023, le decisioni adottate dalle Stazioni Appaltanti/Enti Concedenti sulle richieste di oscuramento possono essere impugnate, senza previo contraddittorio con la P.A., con ricorso giurisdizionale da notificarsi entro il brevissimo termine di dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, secondo il rito dell'accesso di cui all'art. 116 c.p.a.. Tale rito, come previsto dal successivo comma 7 del citato art. 36, prevede termini di fissazione dell'udienza camerale più veloci e la pubblicazione della sentenza in forma semplificata entro cinque giorni dalla celebrazione dell'udienza di discussione. In ogni caso, al fine di tutelare i diritti dell'operatore economico che ha presentato la richiesta di oscuramento, è espressamente previsto che anche laddove venissero considerate insussistenti le ragioni poste a base della domanda, non sarà comunque possibile consentire l'ostensione dell'offerta prima che siano decorsi dieci giorni dalla comunicazione della decisione, così da consentire al richiedente di azionare la tutela giurisdizionale prima che via sia una lesione della sua posizione giuridica soggettiva. Appare evidente che l'obiettivo perseguito attraverso il modello disegnato dall'art. 36 è quello di disciplinare, in maniera rigorosa, il rapporto tra finalità di trasparenza ed esigenze di riservatezza, allo scopo di pervenire ad un sostanziale abbattimento del cospicuo contenzioso sviluppatosi, nel corso degli anni, sulla tutela del c.d. *know how* industriale e commerciale.

*Capo Ufficio Giuridico Amministrativo Coordinamento e Studi in s.v della Direzione di Amministrazione dell'Esercito.

CAMBIO DEL COMANDANTE COMMISSARIATO DELL'ESERCITO.

a cura del Ten. Marta Lucidi*

Lo scorso 3 giugno Il Maggior Generale Giovanni SANZULLO ha ceduto il comando al Brigadier Generale Salvatore SANSONE. La Cerimonia del Cambio del Comandante Commissariato è stata svolta, per la prima volta dall'istituzione del Comando Commissariato, nella caserma "Betti" sede del Centro Nazionale Amministrativo Esercito .

Il 3 giugno 2024, si è svolta, presso il Centro Nazionale Amministrativo Esercito (CNA-E), la cerimonia di avvicendamento del Comandante Commissariato tra il Maggior Generale Giovanni SANZULLO, cedente e il Brigadier Generale Salvatore SANSONE, subentrante.

Il Comandante Logistico dell'Esercito Generale di Corpo D'Armata Mauro D'UBALDI, che ha presenziato alla cerimonia, è stato accolto dal Comandante Commissariato cedente, da quello subentrante e dal Direttore del CNA-E, Colonnello Massimo CIAMPI.

"Il Comando Commissariato è stato per me l'orgoglio" ha esordito nel suo discorso di commiato il Maggior Generale Giovanni SANZULLO "è stata l'emozione di sedermi a una scrivania occupata in precedenza da tanti miei indimenticabili maestri, è stata la responsabilità, ma anche l'onore, è stato entrare in ufficio al mattino e incontrare i volti sorridenti dei miei più stretti collaboratori, è stato sforzarmi sempre di operare con la massima serietà senza però commettere l'errore di prendermi troppo sul serio, è stato rinnovare di continuo l'entusiasmo che mi ha accompagnato fin dal primo momento in cui ho indossato le stellette, entusiasmo che deriva dall'amore per il mio mestiere, amore che sta alla base del mio giuramento di fedeltà all'Italia; è stato sentire la piena fiducia del mio straordinario superiore gerarchico, il Generale D'UBALDI, che mi ha messo costantemente in condizione di agire con grande autonomia e serenità. È stato e sarà per sempre un ricordo indelebile impresso nella mia anima". Grande,



l'emozione del Maggior Generale Giovanni SANZULLO che non ha voluto "fare un bilancio delle attività, ma piuttosto un bilancio dei sentimenti" invitando a leggere le sue parole non come un discorso di commiato ma come una dichiarazione d'amore.

"Non c'è niente di peggio di una burocrazia sorda e autoreferenziale" ha così concluso SANZULLO che ha diretto il Comando Commissariato per quasi un anno, aggiungendo che "bisogna porsi di fronte ai colleghi di ogni ruolo e grado che lamentano un problema o manifestano un'esigenza come ci si pone di fronte a genitori, fratelli, figli, è questo il nostro compito: servire, e dobbiamo esserne fieri conservando sempre la giusta umiltà".

Il Brigadier Generale Salvatore SANSONE, proveniente dalla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (COMMISERVIZI), nel ringraziare il suo predecessore ha sottolineato la necessità di "cambiare noi stessi e le regole che

ci siamo dati se ciò rende più agevole il cambiamento per il miglioramento dei servizi a favore del personale della Forza Armata, insieme svolgeremo tutti i compiti che ci sono e ci verranno assegnati".

"Pensiero prospettico e innovativo quindi" – queste le parole del Generale SANSONE - "giammai basato sul "si è sempre fatto così"; idee nuove, procedure diverse in tempi diversi, migliore e più efficace organizzazione del lavoro per fornire al militare ciò che serve per vivere, muovere e combattere nelle migliori condizioni di efficienza. Questi indirizzi devono essere sempre ricercati e perseguiti in tutti i settori di competenza del Comando Commissariato; ne va dell'operatività dello strumento militare".

Durante il suo discorso, il Generale di Corpo D'Armata Mauro D'UBALDI ha espresso gratitudine al Generale SANZULLO, "professionista speciale", sottolineando la grande determinazione, il coraggio e la competenza con cui ha affrontato le delicate problematiche durante il suo mandato, ed evidenziando come continuerà ad essere un punto di riferimento per la Forza Armata perché "Giovanni SANZULLO sarà il primo Ufficiale del Corpo di Commissariato a dirigere il Reparto Affari Giuridici dello Stato Maggiore dell'Esercito". Il Comandante Logistico ha poi rivolto gli auguri di buon lavoro al Generale SANSONE.







* Ufficiale Addetto dell'Ufficio Coordinamento Sezione Studi e Normativa del CNAE





AUGURI AL PERSONALE PROMOSSO!

Maggior Generale



Giovanni SANZULLO

Brigadier Generale



Luigi VASSETTI
Sandro CORRADI
Massimo CIAMPI

Colonnello



Massimiliano ANEDDA
Francesco CARDARELLI
Marco NANNI
Carlo TRAVAGLIO
Alessio BERNARDINI
Emilio Maria PATURSO
Francesco TORE
Berardino COFINI
Alessandro ARGENTINI

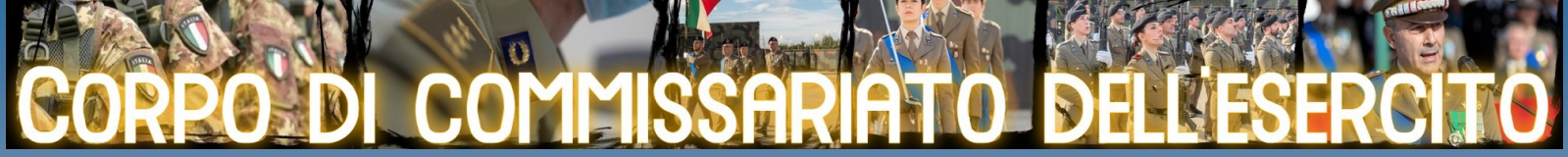

Storia, tradizioni, valori, benefits e...tanto altro.

A.NA.CO.MI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE

Info: anacomipresidenza@gmail.com

ISCRIVITI ADESSO!



FONDAZIONE "ORESTE SALOMONE"

Info: smecra@esercito.difesa.it

Ti aspettiamo!

Fondazione Oreste Salomone



Nasce l'importante convenzione tra
la **Fondazione Oreste Salomone** e **Aspevi Roma srl**,
Agenzia di Vittoria Assicurazioni spa, volta ad offrire servizi
assicurativi all'avanguardia
rivolti agli associati della fondazione.
L'accordo prevede un'ampia gamma di **prodotti innovativi**

Vittoria Assicurazioni

AGENZIA di ASPEVI ROMA

ASPEVI ROMA SRL
Via Abruzzi, 4 - 00187 - Roma (RM)
T- 06 679 8199 | mail: infoaspevi@agentivittoria.it

BILANDIFE E "NATO BENEFITS": RIALLINEAMENTO PROCEDURE DI GESTIONE E PROSPETTIVE FUTURE.

A cura del Brig. Gen. Tommaso LONGO* *

Il 15 maggio 2024 si è svolta presso la Casa dell'Aviatore in Roma la riunione sui c.d. "NATO benefits" distribuiti al personale militare e civile italiano e straniero, avente titolo, in servizio presso i Comandi e Quartieri Generali Interalleati USA/NATO in Italia.

Su esplicito intendimento del Direttore Centrale, Ten. Gen. Stefano REGA, che ha ritenuto di particolare importanza riunire per la prima volta in assoluto il personale qualificato che si occupa ai vari livelli istituzionali della gestione dei "Nato benefits", l'evento è stato organizzato dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari, titolare, tra l'altro, anche del controllo dei generi contingentati in esenzione d'imposta (accisa ed IVA). Specificatamente, il decreto 16 gennaio 2013 del Ministero della Difesa (decreto di struttura), all'art. 35 lettera b) prevede che il dipendente "Ufficio per i rapporti istituzionali esterni, per le gestioni amministrative speciali e per gli affari fiscali e doganali in ambito nazionale e internazionale (U.Ra.I.E.A.F.)", svolga altresì il compito relativo al "…controllo, anche con ispezioni agli enti, di generi contingentati, in esenzione di imposta, distribuiti ai comandi USA e NATO in Italia; valutazione della congruità dei plafond trimestrali dei generi contingentati, in esenzione d'imposta, destinati al personale in servizio presso gli enti USA e NATO in Italia".

La Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico sullo Statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951 (il NATO SOFA, ratificato in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355, pubblicata sulla G.U. del 16 gennaio 1956), stabilisce che il Paese di soggiorno conceda, oltre a particolari poteri di giurisdizione, anche una serie di benefici fiscali e doganali in favore del personale militare e civile del Paese di origine che presta servizio sul territorio del predetto Stato di soggiorno. In obbedienza a tale principio i benefici di natura fiscale vengono concessi al personale assegnato a Comandi, Enti e strutture organizzative della NATO ed al personale dei Comandi USA dislocati in Italia. Trattasi, in particolare, di prodotti energetici contingentati (benzina e gasolio per autotrazione), tabacchi, prodotti alcolici e altri beni di consumo venduti in esenzione d'imposta presso gli International Store istituiti presso i predetti Comandi.



La riunione ha registrato la partecipazione del personale, militare e civile, che nei Comandi e Quartieri Generali Interalleati USA/NATO in Italia cura la gestione dei "Nato Benefits", dei rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'Agenzia delle Entrate, del Capo del Foreign Tax Relief Program Office del Commander Navy Region Europe, Africa, Central (Ente alle dipendenze del Dipartimento della Marina degli Stati Uniti d'America) e del personale dell'Ufficio Ra.I.E.A.F. di BILANDIFE.

Considerato il notevole impatto dal punto di vista fiscale, conseguente all'esenzione accordata per i settori di imposta riguardanti le accise, l'IVA ed i dazi doganali, la riunione è stata organizzata con la precisa finalità di valutare la coerenza delle procedure di assegnazione dei benefici e, soprattutto, delle misure messe in atto per la loro corretta gestione al fine di prevenire qualsiasi tipo di abuso o consumo indebito. La presenza contestuale di tutti i responsabili del settore ha rappresentato l'occasione idonea per "riallineare" tutti i partecipanti su uno stesso punto di partenza in modo da poter ripartire con univoche e condivise modalità procedurali e gestionali.

In tal modo, l'evento ha costituito la situazione ideale per favorire una conoscenza reciproca e un confronto tra tutti i rappresentanti e responsabili dei Comandi Nato che fruiscono dei benefici in argomento. Gli stessi hanno potuto mettere in evidenza le criticità e problematiche che incontrano nell'attività di gestione e di distribuzione dei "Nato Benefits". In tale contesto è stato di particolare interesse ascoltare gli interventi dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a cui è demandato l'atto autorizzativo finale per la concessione periodica dei benefici. Ne è scaturito un proficuo dibattito da cui poter attingere chiarimenti diretti e di facile interpretazione nonché di particolare valenza pratica. Ciò nella considerazione che i Comandi interessati non hanno sostanzialmente la possibilità di interfacciarsi direttamente con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, con il proprio intervento, il Capo del Foreign Tax Relief Program Office ha fornito le giuste delucidazioni sottese alle richieste delle forniture agevolate (idrocarburi, tabacchi ed alcol) che, una volta superato l'esame, vengono inviate a BILANDIFE per la valutazione della congruità e, infine, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'evento, in definitiva, ha costituito un'opportunità per ampliare e rafforzare i legami personali e professionali tra i vari aventi causa delineando l'inizio di un generale confronto che proseguirà nel futuro anche sotto forma di forum periodici, con lo scopo precipuo di creare una rete di scambio di informazioni, osservazioni e proposte per un'ottimizzazione del settore.



Infine, nell'ambito della riunione è stata presentata la Direttiva "La Disciplina dei Benefits negli Enti Nato in Italia" appositamente redatta a cura di BILANDIFE. La stessa vorrà essere uno strumento orientato a fornire agli addetti ai lavori un'agevole guida per la corretta applicazione delle procedure che sottendono alla gestione e fruizione delle agevolazioni/esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente a favore del personale civile e militare, italiano e straniero, in servizio presso i Quartieri Generali e Comandi NATO installati in Italia.

I lavori si sono conclusi con l'intervento finale del Ten. Gen. Stefano REGA il quale, nel ringraziare per la partecipazione all'evento, ha auspicato che la collaborazione dinamica tra tutti gli attori coinvolti nel settore Nato Benefits possa continuare nel tempo ed in piena sinergia con BILANDIFE.

* Capo Ufficio U.Ra.I.E.A.F. di BILANDIFE

IL RUOLO DEL FINANCIAL CONTROLLER ALL'INTERNO DEL MULTINATIONAL CIMIC GROUP HEADQUARTERS .

a cura del Magg. Luca TRASOLINI*

All'interno del Multinational CIMC Group Headquarters (MNCG HQ) è inquadrata la BUDFIN (*Budget and Finance*) Branch che è responsabile del budget multinazionale e della sua gestione che avviene in linea con le norme NATO. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.



Il CIMIC è una funzione joint che comprende una serie di capacità integrate per supportare il raggiungimento degli obiettivi della missione. Esso prevede l'interazione dei Comandi militari con diversi attori non militari e, nella sostanza, si estrinseca in attività di coordinamento e cooperazione tra il Comandante e gli attori non-militari, il cui ingaggio è ritenuto necessario per creare e/o mantenere condizioni favorevoli all'assolvimento della missione ricevuta.

Lo scopo principale della funzione CIMIC, secondo un approccio multidimensionale alle operazioni, è quello di facilitare l'interazione tra gli attori civili e militari in supporto al piano del Comandante militare. Ciò, implica la profonda conoscenza dell'*operating environment*, nonché la creazione di una fitta rete di collegamenti. Per assolvere a tali compiti, il CIMIC sviluppa proprie azioni nell'ambito di tre funzioni fondamentali (CIMIC core functions):

- il collegamento civile-militare (liaison): che consiste nell'identificazione degli attori con i quali è necessario/opportuno interfacciarsi e nella creazione del network per lo scambio delle informazioni;
- il supporto alla Forza, che prevede l'elaborazione di assessment e advising sull'ambiente civile, per valutarne l'impatto sulla condotta delle operazioni (e viceversa) e la realizzazione di attività/progetti CIMIC a favore dell'ambiente civile al fine di evitare che lo stesso possa impattare negativamente sulla manovra;
- il sostegno agli attori non militari e al loro ambiente, posto in essere con attività che possono includere le informazioni, il personale, il materiale, le attrezzature, i sistemi di comunicazione, o anche competenze specialistiche e formazione. In tale ambito, il compito del CIMIC è quello di facilitare lo svolgimento di tali attività, condotte con risorse tratte dall'organizzazione militare nella sua interezza. L'attività, sviluppata con gradualità, può andare dalla facilitazione dello sviluppo di una capacità autonoma locale, alla ripartizione delle responsabilità/compiti del sostegno, fino al supporto diretto ed esclusivo con assetti militari (ultima risorsa).

La funzione CIMIC si compone di quattro elementi essenziali:

- dottrina e procedure;
- staff, assetti e Specialisti Funzionali;
- capacità di mettere in pratica la dottrina e le procedure;
- appropriato supporto logistico e infrastrutturale.

Considerati i riflessi delle attività CIMIC nella condotta delle operazioni, è evidente quanto sia fondamentale destinare all'assolvimento di tali compiti, ad ogni livello di responsabilità, personale con un adeguato livello di competenze e addestramento, in grado di concepire, organizzare e condurre le specifiche attività di cooperazione militare-civile in Teatro Operativo.

In tale contesto si inserisce il Multinational CIMIC Group (MNCG), Organismo Internazionale in Italia, che rappresenta un *Headquarters* affiliato alla NATO in grado di svolgere tutte le su menzionate attività di cooperazione oltre che rappresentare polo formativo per gli Operatori CIMIC grazie alla diversificata offerta formativa/ addestrativa.

All'interno del Multinational CIMC Group Headquarters (MNCG HQ) è inquadrata la BUDFIN (*Budget and Finance*) Branch che è responsabile del budget multinazionale e della sua gestione.

Tale gestione avviene in linea con le norme NATO, tra cui le piu' importanti sono le NATO Financial Regulations (NFR) e Financial Rules and Procedures (FRP).

La Branca è diretta dal BUDFIN Branch Chief, che funge anche da Financial Controller, che risponde del suo operato direttamente al Comandante del MNCG ed al Coordinating Committee (commissione composta da un Rappresentante di ciascuna delle *Partecipating Nations* (PNs)). Quest'ultimo rappresenta l'organo decisionale, di guida e supervisione dell'HQ, per la gestione del budget multinazionale e l'applicazione delle norme/direttive/procedure.

I principali compiti del Financial Controller sono rappresentati da:

- autorità per il bilancio, contabilità e rendicontazione del multinational budget;
- ove necessario, la preparazione di un budget supplementare per far fronte a spese imprevedibili che eccedono quanto approvato;
- assicurare l'aderenza ai principi di una sana gestione finanziaria come previsto dalle norme NATO;
- gestione dei "*non-appropriate funds*" (NAF);
- responsabilità per l'organizzazione e l'amministrazione del sistema di controllo interno;
- approvazione preventiva degli impegni e loro gestione nei limiti stabiliti dalle EFL (Established Financial Limits);
- trasferimento di fondi tra i vari capitoli di bilancio, previa autorizzazione del Comandante del MNCG o del Coordinating Committee sulla base di soglie massimali predefinite;
- liaison, per aspetti di natura finanziaria, con i Ministeri della difesa delle PNs.



Tali attività, che rappresentano una parte delle incombenze in capo al Financial Controller, si possono racchiudere in un ciclo finanziario avente durata annuale, in armonia con le norme NATO ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Per avere il budget approvato all'inizio dell'esercizio finanziario il processo di formazione ha inizio all'anno x-1 (Budget Estimates), contestualmente si redige anche il *Medium Term Financial Plan* programmazione finanziaria del triennio successivo a quello per cui si programma il budget. Ad inizio dell'esercizio finanziario, successivamente alla chiusura dell'esercizio precedente, si effettuano le chiamate fondi alle PNs in modo da ricevere i finanziamenti di cassa, le fasi successive sono rappresentate dalla gestione e redicontazione del budget e la chiusura dell'esercizio finanziario (*Financial Statements*) inviata, per controllo e approvazione, alle PNs e all' International Board of Auditors for NATO (IBAN).

* Budfin Chief Multinational CIMIC Group.

CONOSCERE SE STESSI, ATTRAVERSO LA LETTURA, PER TROVARE UNA NUOVA SPIRITUATÀ.

a cura dell'Ass. Amm. Serena FRAGETTI*

Roy Lewis – Il più grande uomo scimmia del pleistocene *Un romanzo originale per l'argomento trattato che spazia in un contesto, quello dell'Africa preistorica, in cui pochi scrittori si sono avventurati, coinvolgendo il lettore in una realtà piacevole e avvincente. Un salto nel passato per vivere meglio il presente prodromico del futuro.*

L'avvicinarsi dell'estate invoglia i lettori a selezionare i cosiddetti libri da "ombrellone" che hanno (o dovrebbero avere!) caratteristiche imprescindibili come una trama avvincente, entusiasmante e appassionante. Nel contenerle tutte, il titolo di questo mese preannuncia un pizzico di ironia che preconizza un'ambientazione tanto insolita, quanto conosciuta: la preistoria. Non si tratta di scelta a caso, ma è funzionale a far emergere le semplici, ma mai banali, dinamiche dei nostri antenati cinquecentomila anni fa, che continuiamo, inconsapevolmente, a onorare con i nostri comportamenti nella "lotta alla sopravvivenza" perpetuatasi in maniera differente anche nella nostra società evoluta da *homo sapiens sapiens*.

L'autore, Roy Lewis, coglie l'uomo preistorico in uno dei momenti più delicati nell'evoluzione dell'umanità: la scoperta del fuoco. Ancorché incidentale, tale scoperta stravolge completamente il gruppo di primati spingendoli ad adeguarsi al cambiamento.

Da quel momento la costante del "cambiamento" ha accompagnato l'uomo non solo nell'evoluzione biologica ma anche tecnologica, a tal punto che nel terzo millennio l'adattamento è divenuto una costante, utile a garantire la sopravvivenza in un ambiente complesso, volatile e incerto, come quello attuale.

Tuttavia, ora come allora (nella preistoria), è difficile capire se stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti o un cambiamento d'epoca.

Sicuramente è la scintilla della curiosità e la capacità di osservare ciò che ci accade intorno che ci permette non solo di interpretare il cambiamento, ma anche di renderlo un'opportunità. La strada giusta, pertanto, non è immune da errori o ripensamenti da affrontare senza paura.

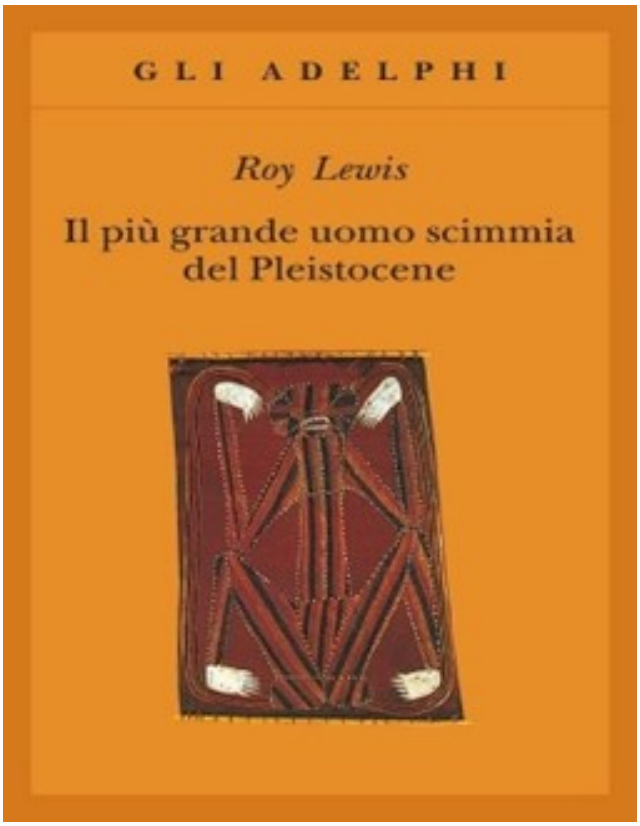

Buona lettura!

* Ufficio Rapporti con organismi esterni alla Difesa di BILANDIFE.

AVVISO

Come preannunciato nel fascicolo n° 12 del Bollettino BGA, sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova Sala Museale dedicata al Corpo di Commissariato dell'Esercito. E' un'iniziativa tesa a valorizzare e custodire con orgoglio di appartenenza cimeli, foto storiche, documenti, riguardanti i disciolti Corpi di Commissariato e Amministrazione. In tale solco, chiunque volesse contribuire all'iniziativa, potrà farlo con una donazione contattando il Ten. Col Angelo UCCI (1511440/0823438440 nucleoelearning2@scucomm.esercito.difesa.it) e i propri cimeli saranno esposti con apposita didascalia riportante il nominativo del donatore.

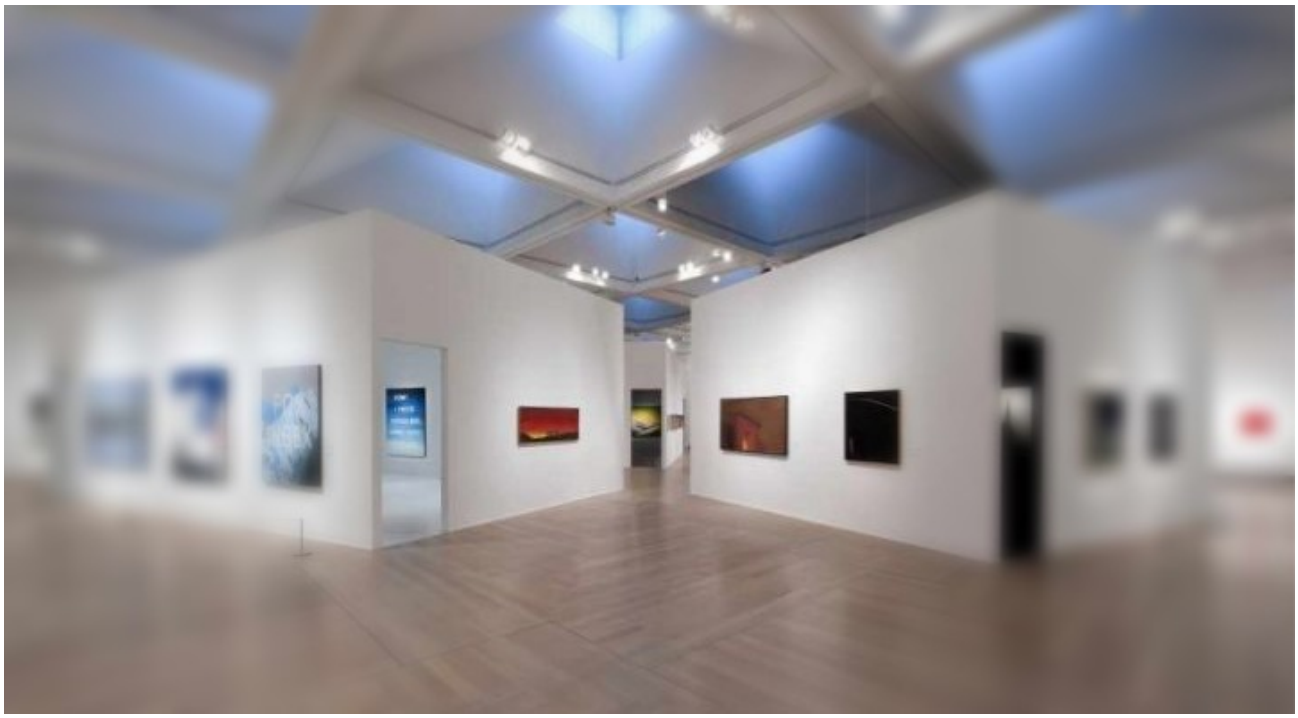

Contatta la Redazione

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ESERCITO ITALIANO.

Telefono: 06 47357902
Sotrin: 1037902
smecra@esercito.difesa.it





ESERCITO